

Tribunale Ordinario di Milano

Sezione Lavoro

Udienza del 10/01/2017

N.

Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano Il Giudice di Milano

Dr. Antonio Lombardi quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente

Sentenza

nella causa promossa

da

con l'Avv.to BORALI

MAURIZIO e con l'Avv.to FEZZI MARIO ANTONIO (FZZMNT46C27D150E) Viale Piave, 12 20100 MILANO, elettivamente domiciliato in VIALE PIAVE 12 20129 MILANO;

RICORRENTE

contro

SPA

con l'Avv.to FOSSATI CARLO,

elettivamente domiciliata in VIA MASCHERONI, 31 20145 MILANO;

RESISTENTE

OGGETTO: Risarcimento danni: altre ipotesi .

All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.

FATTO E DIRITTO

Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 29/07/2016 la ricorrente giornalista professionista, dipendente della resistente sin dal 2011, deduceva di essere stata assegnata alla rivista con ruolo di redattore ordinario sino alla chiusura della stessa, nel luglio del 2014, di essere stata assegnata a far data dal 15/10/2014 presso la redazione per sostituire personale in ferie, poi alla redazione di dal 1/12/2014, alla redazione del giornale cartaceo di nuovamente alla redazione di e successivamente, dal 11/07/2016 alla redazione di di essere stata sottoposta a





procedimento disciplinare con comminatoria di multa di due ore, di aver avuto gravi ripercussioni sulla situazione di salute. Deduceva che la mancata stabile assegnazione ad una specifica testata configurava violazione degli accordi intercorsi tra le parti e dell'art. 4 CNLG, produttiva di danno risarcibile. Tanto premesso ed esposto chiedeva accertarsi e dichiararsi l'illegittimità del comportamento datoriale attuato nei propri confronti, conseguentemente ordinando alla resistente la stabile assegnazione ad una testata, condannarsi la resistente al risarcimento del danno subito, con vittoria di spese di lite.

Con memoria di costituzione e risposta si costituiva in giudizio la s.p.a. la quale evidenziava l'esistenza di una crisi aziendale che aveva indotto la stessa, nell'ambito dell'attuata riorganizzazione aziendale, a chiudere la testata ed a riallocare le risorse in esubero presso altre redazioni, tenuto conto delle attitudini professionali e delle esigenze dei direttori delle testate, che nell'ambito di tale processo di ricollocazione la ricorrente era stata messa in ferie e poi adibita alle varie testate, protraendo nel frattempo la ricerca di testate al fine di provvedere ad una stabile adibizione. Deduceva il pieno rispetto dell'art. 4 CCNLG, che delinea la facoltà di variazione della testata di assegnazione, nel corso del rapporto, per comprovate esigenze organizzative e produttive, l'insussistenza di un danno alla salute. Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda di parte ricorrente.

Il ricorso proposto da appare parzialmente fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento per quanto di ragione, per le motivazioni di seguito enunciate.

Premesse e richiamate le circostanze in fatto non oggetto di contestazione, con particolare riferimento alle vicende lavorative della successivamente alla chiusura della testata

presso la quale la stessa è risultata assegnata dall'inizio del rapporto lavorativo alle dipendenze della resistente (01/07/2011), sino alla chiusura della stessa (fine luglio del 2014), appare evidente come, a partire da tale periodo, la stessa non abbia beneficiato di alcuna stabile assegnazione ad una testata, risultando adibita per periodi di limitata consistenza presso varie redazioni (1 mese e mezzo presso , complessivi 6 mesi presso , complessivi 6 mesi presso , sino all'ultima assegnazione, presso la redazione di), provvedendo per altro a frazionare le singole permanenze attraverso successive riadibizioni a testate di pregressa assegnazione.

Ritiene questo giudicante come tale contegno costituisca al contempo violazione dell'art. 4 del CNLG e del diritto del lavoratore alla tutela della propria dignità professionale, intesa quale





esigenza umana di manifestare la propria utilità e le proprie capacità nel contesto lavorativo (Cass. civ., sez. VI, 18 maggio 2012, n. 7963), che non può prescindere da una immanente caratterizzazione di sufficiente continuità del contesto lavorativo, in particolare laddove la pluralità di contesti sia, come nel caso di specie, contrassegnata da diversità di competenze e modalità di estrinsecazione della prestazione lavorativa.

L'art. 4 CNLG, al secondo capoverso, prevede che nella lettera di assunzione del giornalista debbano essere indicate qualifica e retribuzione, nonché la testata di assegnazione, che può essere variata nel corso del rapporto di lavoro su richiesta del direttore di un'altra testata per comprovate esigenze organizzative e produttive, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2103 c.c. (doc. 20 fascicolo parte resistente). Una lettura ragionata della disposizione contrattuale non può che condurre a concepire la stabile assegnazione ad una testata giornalistica quale diritto facente parte del complessivo patrimonio giuridico del lavoratore del comparto giornalistico, potendosi provvedere alla variazione di testata per comprovate esigenze aziendali, ma sempre nell'ambito di una sufficiente continuità di svolgimento della prestazione lavorativa, incompatibile con plurime variazioni in un limitato arco temporale, come quelle subite dalla

Di marginale rilevanza, ai fini che qui interessano, appare il contesto produttivo nel quale la vicenda è maturata, caratterizzato da una grave e perdurante crisi, con esubero di un consistente numero di risorse e correlativa riorganizzazione aziendale che, secondo la difesa di parte resistente, avrebbe determinato l'azienda ai plurimi spostamenti della giustificati dalla necessità di reperire, in un contesto aziendale gravemente pregiudicato, una posizione compatibile con le attitudini della lavoratrice ed il gradimento dei direttori delle testate giornalistiche. Ritiene, difatti, il giudicante come l'esigenza di preservare il livello occupazionale non possa giustificare un contegno violativo di norme di rango primario, quale quella di cui all'art. 2103 c.c., se non nei limiti previsti da tale norma, o di disposizioni pattizie, quale l'art. 4 del CNLG. Laddove, pertanto, l'azienda giornalistica ritenga che un lavoratore non sia da licenziare per ragioni di natura oggettiva, essa sarà tenuta a rispettarne il diritto alla stabile assegnazione ad una testata e ad evitare reiterati spostamenti, nel breve arco di tempo, incompatibili con il fattivo sviluppo della professionalità del lavoratore.

Da quanto sopra dedotto consegue, pertanto, l'accoglibilità della domanda della Bellantoni alla stabile assegnazione presso una testata giornalistica.

Quanto alla domanda risarcitoria, la stessa appare inaccoglibile per le motivazioni di seguito enunciate.





La ricorrente deduce che, a seguito della situazione sopra riferita, ella avrebbe conseguito un "danno biologico di natura psichica", consistente nella "reazione emotiva mista" dalla quale sarebbe affetta, eziologicamente riconducibile alla condotta datoriale, di cui chiede il risarcimento in via equitativa o mediante quantificazione con CTU, all'uopo producendo relazione clinica del lavoro e certificato medico (cfr. docc. 16 e 17 fascicolo parte ricorrente). Ritiene il giudicante come la documentazione prodotta appaia insufficiente ad inferire l'esistenza di un danno biologico propriamente inteso, quale lesione permanente all'integrità psicofisica della persona medicalmente accertabile, trattandosi di accertamenti eseguiti su base anamnestica privi di qualsivoglia quantificazione della suddetta infermità permanente, nè integranti il minimo di lesività necessario ad accordarne la rifusione, come sintomaticamente ed ulteriormente evidenziato dalla circostanza che la non ha, nel periodo di cui è causa, avuto ripercussioni sull'attività lavorativa, avendo assommato 12 giorni di assenza per malattia.

In ragione della parziale soccombenza, ed in applicazione del disposto di cui all'art. 91 1° co. e 92 1° comma c.p.c., che dispone l'esclusione della rifusione delle spese cd superflue, appare di ragione compensare nella misura di due terzi le parti le spese di lite. Alla prima udienza ex art. 420 c.p.c., difatti, in sede di tentativo di conciliazione, la resistente ha offerto alla ricorrente la stabile assegnazione presso la redazione di , in qualità di redattore ordinario, oltre concorso alle spese di lite, proposta rifiutata dalla ricorrente, che ha manifestato interesse alla stabilizzazione dell'attuale collocazione o all'assegnazione in una delle redazioni presso le quali aveva lavorato in precedenza. Osserva, in proposito il giudicante come il diritto in questa sede riconosciuto ed accertato abbia ad oggetto la definitiva assegnazione presso una testata giornalistica, non potendosi viceversa concludere per la sussistenza di un diritto all'assegnazione ad una testata di maggiore gradimento, essendo rimessa alle prerogative organizzative aziendali ed all'assenso dei direttori di testata la scelta della testata di stabile assegnazione. Le spese di lite sostenute successivamente a tale udienza vanno, pertanto, ritenute spese superflue, risultando il contenuto della pronuncia di accoglimento equiparabile a quello della proposta conciliativa.

P.Q.M.

Accoglie, per quanto di ragione, il ricorso proposto da e, per l'effetto, ordina a s.p.a. di provvedere alla stabile assegnazione della ricorrente ad una testata giornalistica;

rigetta per il resto il ricorso in quanto giuridicamente infondato;

dispone la compensazione, nella misura di due terzi, delle spese di lite e, per l'effetto, condanna s.p.a al pagamento, in favore di del restante





terzo delle spese di lite, che liquida in € 86 per esborsi ed € 1.200,00 per compensi di avvocato, oltre accessori come per legge.

Milano, 10/01/2017

Il Giudice Dr. Antonio Lombardi

